



Comune di Ponzano Monferrato

Provincia di Alessandria

VERBALE N° 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : CONFERMA ALIQUOTA TASI

L'anno duemiladiciotto addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Lavagno Paolo - Sindaco	Sì
2. Penazzi Pier Felice - Consigliere	Sì
3. Tufano Barbara - Consigliere	Sì
4. Torchio Gianni - Consigliere	Sì
5. Testa Rita - Consigliere	Sì
6. Bianco Sara - Consigliere	No
7. Ciliberto Elisa - Consigliere	No
8. Gaddo Valerio Esterino - Vice Sindaco	Sì
9. Scaglia Erik - Consigliere	Sì
10. Giorcelli Ernesto - Consigliere	Sì
11. Genovese Piera - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del **Dott. Pierangelo Scagliotti**, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Lavagno Paolo**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2014”, ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO che la TASI:

-ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definitiva ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

-è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro; nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso da possessore, il Comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale del tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%;

-è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili forniti dai Comuni alla collettività e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

-servizi generali, prestazioni e attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;

-servizi di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

-servizi non ricompresi tra i servizi a domanda individuale;

VISTA la legge 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016):

-che ha esentato dal tributo TASI l’abitazione principale e relative pertinenze di categorie catastali diverse da A1, A8 e A9;

-che ha esonerato dal tributo TASI l’occupante delle abitazioni detenute a titolo di abitazione principale;

RICHIAMATO il comma 677 dell’art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che testualmente recita: “Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.”

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare le aliquote TASI;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica-contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per l'anno 2018, come previsto dal comma 676, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208), l'aliquota per l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) nella misura pari all'1,5 per mille per tutte le tipologie di immobili assoggettate al tributo, esclusi i fabbricati rurali strumentali soggetti all'aliquota dell'1,00 per mille;
- 2) Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2018;
- 3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147;
- 4) Di precisare che nel caso in cui l'unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In questo caso l'occupante versa il tributo nella misura del dieci per cento (10%) dell'ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del novanta per cento (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per pubblicazione nei termini dei legge;
- 6) Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Lavagno Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi art. 134, co.3 D.lgs. 267/2000;

⊗ viene pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, co 1°, legge n. 69 del 18.06.2009.

Dalla residente Municipale lì, 09/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Il Sottoscritto Segretario Comunale inoltre,

ATTESTA

Con la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19-feb-2018 perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Dalla residenza Municipale lì 19.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pierangelo Scagliotti)

Ai sensi dell'art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO-AMMINISTRATIVA della proposta di deliberazione.

Dalla residenza Municipale lì, 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Marinella Pagliolico

Ai sensi dell'art. 49 co. 1° del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione, nonché il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 co. 1 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

Dalla Residenza Municipale lì 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Marinella Pagliolico)

Visto di copertura monetaria, ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett.a) del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 03.08.2009 n.102.

Dalla Residenza Municipale lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Marinella Pagliolico)